



Servizio Sicurezza e salute

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI INTEGRATI PER
LA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Patrizia Cogliati**

CIG B297E403B2

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato speciale di gara ha come oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio, localizzati presso gli edifici dell'Università degli Studi di Pavia (d'ora in poi "Stazione Appaltante"), con lo scopo di garantire la piena efficienza di ogni componente.

Gli edifici oggetto del servizio sono elencati nell'Allegato 1.

Il numero e la tipologia dei dispositivi antincendio ivi presenti sono elencati nell'Allegato 2.

È ammessa una tolleranza del 10 % rispetto al numero dei presidi indicati nell'Allegato 2. Nel caso in cui l'appaltatore dovesse riscontrare difformità rispetto a quanto indicato dovrà tempestivamente avvisare la Stazione Appaltante e si procederà all'aggiornamento dei dati.

Nulla sarà dovuto per maggiori manutenzioni nell'ambito del 10 % dei quantitativi indicati.

Il presente Capitolato sarà parte integrante e inscindibile del contratto.

I Servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nel Contratto. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore impiantistico cui i Servizi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Formano oggetto dell'appalto gli interventi, le prestazioni di manodopera, la fornitura di materiali, i noli, le somministrazioni necessarie per la conduzione e manutenzione dei seguenti presidi antincendio:

- estintori carrellati e portatili
- servizi idrici a rete (idranti, naspi)
- porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e relativi accessori
- uscite di sicurezza, maniglioni antipanico e relativi accessori;

e dei seguenti impianti:

- automatici a pioggia (sprinkler)
- spegnimento a saturazione, gas, aerosol;

nonché dove previsto, dei gruppi di pompaggio e vasche idriche di accumulo, con la relativa attività di ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente negli impianti in cui è richiesto.

Le tipologie di prestazione, oggetto del presente appalto, possono essere distinte in:

- manutenzione ordinaria (predefinita), come da seguente punto 3;
- manutenzione straordinaria, ossia quella non programmabile come da punto 4, erogata su richiesta o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento/guasto.

3. MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria s'intende l'insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto, volte a preservare i livelli qualitativi di funzionalità dei componenti. Le verifiche e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati secondo le cadenze temporali previste dalle disposizioni vigenti.

In assenza delle istruzioni specifiche da parte della ditta installatrice, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dei dispositivi e presidi devono essere eseguite in base alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, da reperire a cura dell'Appaltatore.

Nell'impossibilità di reperire le istruzioni del fabbricante, le operazioni di controllo ed eventuali manutenzioni devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

L'Appaltatore non dovrà mai asportare gli estintori dai luoghi di lavoro. Nei casi in cui dovesse presentarsi tale necessità (es. per le fasi di revisione e collaudo), dovrà provvedere alla loro momentanea sostituzione con estintori dello stesso tipo ed analoga capacità di spegnimento.

La Stazione Appaltante individua, all'interno del proprio personale, la figura di Addetto al Registro Antincendio presso ogni edificio dell'Università, primariamente con i compiti di:

- interfaccia con il Servizio Sicurezza e Salute, avente in capo la gestione del contratto di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio;
- sorveglianza mensile dei presidi antincendio;
- gestione del Registro Antincendio cartaceo e informatico;
- compilazione di un report, a seguito della manutenzione ordinaria;
- supporto in loco alla Ditta fornitrice del servizio di manutenzione antincendio.

L'Appaltatore dovrà prendere contatti con l'Addetto al Registro Antincendio, presso ogni edificio affidato, all'avvio e durante lo svolgimento del controllo semestrale.

Si veda l'Allegato 3 per la checklist relativa alle modalità di svolgimento delle attività di manutenzione.

Gli interventi manutentivi dovranno essere effettuati, di norma, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00, compatibilmente con l'attività di Ateneo e le aperture dei Dipartimenti.

4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria s'intendono:

- tutti gli interventi di manutenzione a guasto necessarie al ripristino della normale funzionalità dei presidi-impianti;
- tutte le attività di manutenzione a richiesta, aventi come oggetto modifiche e integrazione dei presidi-impianti antincendio;
- le attività a carico dei presidi antincendio localizzati in eventuali nuovi edifici che entreranno a far parte del patrimonio dell'Università degli Studi di Pavia;
- eventuali adeguamenti normativi degli impianti da espletarsi durante tutta la durata contrattuale ed in relazione anche a dispositivi di legge che possano venire emanati nel corso della durata del contratto di servizio oggetto del presente Capitolato.

Tutta l'attività di manutenzione straordinaria sarà gestita attraverso il portale informatico ARCHIBUS (punto 9.2), messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Nel contesto della non prevedibilità della manutenzione straordinaria, è comunque fatto obbligo all'Appaltatore di avvisare la Stazione Appaltante in merito ad interventi in loco, con un preavviso di almeno 24 ore, a mezzo mail, in cui siano chiaramente date indicazioni in merito all'orario, al luogo e al nominativo dei tecnici manutentori che eseguiranno il lavoro, e di eventuali ulteriori informazioni integrative necessarie per l'intervento.

Nel caso in cui vi fossero urgenze e/o casi di particolare necessità, l'Appaltatore deve garantire la reperibilità ed il pronto intervento per ovviare ad eventuali guasti e/o interruzioni del funzionamento degli impianti, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro ed eventualmente in giorni in cui non è prevista attività lavorativa. L'intervento è attivato su espressa chiamata da parte degli utenti abilitati dalla Stazione Appaltante.

La garanzia da parte dell'Appaltatore del servizio di reperibilità e pronto intervento è da ritenersi compresa nell'attività a canone.

Qualora nel corso dello svolgimento delle normali attività di manutenzione ordinaria sia riscontrata la necessità di effettuare interventi di riparazione, l'Appaltatore è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. Quest'ultima, ricevuta apposita offerta economica, avrà facoltà di incaricare la stessa ditta o di rendere l'intervento oggetto di una procedura di gara dedicata.

Qualora siano necessari adeguamenti/modifiche/integrazioni degli impianti esistenti, la Stazione Appaltante, ricevuta apposita offerta economica, avrà facoltà di incaricare la stessa ditta appaltatrice o di rendere l'intervento oggetto di una procedura di gara dedicata.

5. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio, con l'eventuale opzione di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore biennio.

L'esercizio dell'opzione di rinnovo, su insindacabile scelta discrezionale dell'Università – avverrà mediante PEC inviata almeno 90 giorni prima del giorno effettivo di scadenza contrattuale.

Oltre all'opzione di rinnovo come sopra definita, l'Università si riserva il diritto di esercitare opzione di proroga c.d. "tecnica" ai sensi dell'art. 120, comma 11, D. lgs. n. 36/2023, nella misura strettamente necessaria, per un periodo comunque non superiore a sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

L'opzione di proroga tecnica sarà esercitata mediante PEC, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza contrattuale.

6. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara per il biennio è € 498.533,00 oltre all'IVA di legge.

Il suddetto importo risulta essere già comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 3.000,00 non soggetti a ribasso d'asta.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Manutenzione ordinaria (di cui € 252.141,40 per costi della manodopera)	€ 315.533,00	A
Manutenzione straordinaria (di cui € 58.746,88 per costi della manodopera)	€ 180.000,00	B
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 3.000,00	C
Totale (a + b +c) al netto dell'IVA al 22%	€ 498.533,00	

Nell'importo contrattuale come sopra determinato sono ricompresi:

- un canone/a corpo, che prevede l'attuazione delle prestazioni ordinarie di cui al punto 3 del CSA pari per il biennio a € 315.533,00 (al netto dell'IVA);
- una quota a misura/extra capitolato relativa alle prestazioni e servizi straordinari di cui al punto 4 pari per il biennio a € 180.000,00 (al netto dell'IVA)
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari per il biennio a € 3.000,00

Nel prospetto seguente sono riepilogate le modalità di remunerazione delle singole attività:

Attività	Modalità di remunerazione
Servizi e prestazioni programmate - ordinarie	Canone /A corpo
Servizi e prestazioni non programmate - straordinarie	Extra Canone/A misura

L'importo contrattuale complessivo per le prestazioni straordinarie, rappresenterà l'indicazione del tetto massimo di spesa. Tali prestazioni saranno liquidate a misura sulla base del listino di cui all'Allegato 4

soggetto a ribasso: il relativo importo biennale, presunto e non garantito, è da intendersi quale tetto massimo di spesa entro il quale l'Università potrà richiedere le suddette prestazioni.

Per maggiori dettagli si invita a far riferimento alle disposizioni di cui al precedente punto 4 (Manutenzione Straordinaria).

Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto dell'appalto. Con il prezzo offerto in sede di gara, la ditta ritiene compensati tutti gli oneri derivanti dalle presenti norme e tutto quanto occorra per fornire il servizio in ogni sua parte. L'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria hanno la facoltà di convenire l'affidamento di ulteriori prestazioni connesse all'oggetto principale dell'appalto e/o l'affidamento di ulteriori servizi analoghi, in conformità alla legislazione vigente.

In virtù di quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 36/2023, le variazioni del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto all'importo complessivo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi indicati nel presente articolo si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

7. DELIMITAZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI DA GESTIRE

Fatto salvo quanto previsto nel presente Capitolato, la delimitazione dei presidi e degli impianti deve essere intesa come segue:

- per gli estintori, si intende compreso l'involucro nella sua totalità e i relativi sistemi di fissaggio;
- per gli impianti antincendio a rete o sprinkler, si intendono compresi da valle del punto di consegna (contatore di produzione), alla totalità dell'impianto all'interno degli edifici in ogni sua componente (es: rete di distribuzione, centrale di pompaggio naspi, idranti ecc.);
- per le porte tagliafuoco, si intende la totalità del serramento compreso maniglioni antipánico, accessori, e fissaggi;
- per le uscite di emergenza, la totalità del serramento compreso maniglioni antipánico accessori e fissaggi;
- per gli impianti di spegnimento a saturazione, deve essere intesa come da valle dell'impianto di rilevazione (la centrale che comanda l'inizio della scarica) in ogni suo componente es: centrale, linee, bombole di stoccaggio gas, luogo di ubicazione delle bombole, dispositivi di allarme, ecc.

8. AVVIO DEL CONTRATTO E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

È fatto obbligo all'Appaltatore prendere in consegna gli impianti, o quant'altro oggetto del presente Capitolato, nel loro stato di fatto.

Di detta presa in consegna verrà redatto apposito verbale, a cura dell'Appaltatore ed in contraddittorio con la Stazione Appaltante, nel quale verranno descritti gli impianti (e il loro funzionamento) affidati all'Appaltatore.

Dovranno far parte del suddetto verbale:

- le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti (compresi i locali interessati), delle apparecchiature e degli impianti;
- la verifica del funzionamento delle apparecchiature.

Facendo seguito alla presa in consegna, l'Appaltatore dovrà esporre, presso ogni impianto, una targa

facilmente individuabile e leggibile, dove saranno indicate le generalità e il domicilio della ditta responsabile dell'esercizio e della manutenzione.

All'avvio del contratto la Stazione Appaltante fornirà all'Appaltatore un elenco dettagliato dei dispositivi antincendio presenti in ogni edificio affidato, come censito nel Registro Antincendio informatico, in uso presso l'Università di Pavia. Sarà inoltre consegnata la documentazione tecnica presente, disponibile presso l'Area Tecnica e Sicurezza, relativa agli impianti antincendio.

Entro 15 giorni dall'affidamento, l'Appaltatore dovrà quindi fornire un cronoprogramma degli interventi semestrali pianificati che dovrà essere successivamente approvato dalla Stazione Appaltante.

Per tutta la durata del contratto di servizio in oggetto, dovrà essere redatto un cronoprogramma come sopra indicato.

9. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio comprende esercizio, gestione operativa ed assistenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

Nel caso in cui vi fossero urgenze e/o casi di particolare necessità, l'Appaltatore dovrà essere disponibile ad intervenire in urgenza entro 2 ore dalla richiesta di intervento h24/365 gg anno.

Il servizio prevede l'erogazione di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le quali l'Appaltatore è tenuto a fornire tutti i materiali occorrenti e tutte le apparecchiature ed attrezzature necessarie ed indispensabili all'esecuzione del servizio.

9.1. Modalità generali

In conformità con gli obblighi di legge relativi al servizio di manutenzione dei presidi antincendio, l'Appaltatore deve provvedere:

- alla trasmissione del rapportino-buono di lavoro, attestante la manutenzione ordinaria e/o straordinaria svolta, entro 5 giorni lavorativi dall'esecuzione dell'intervento stesso;
- alla compilazione del registro antincendio cartaceo, presente presso ogni edificio affidato;
- alla stesura della documentazione di verifica e controllo semestrale, attestante per ogni singolo dispositivo:
 - o Numero identificativo/descrizione dispositivo/ubicazione;
 - o Tipologia di intervento effettuato;
 - o Esito dell'intervento;
 - o Anomalie rilevate e data della risoluzione delle stesse;
 - o Codice da Registro Antincendio di eventuali estintori ritirati per revisione, collaudo, fine vita;
 - o Data, firma e timbro del tecnico (per l'azienda);
 - o Firma del personale della Stazione Appaltante, presente in loco.
- all'aggiornamento informatico delle scadenze di revisione, collaudo e fine vita degli estintori, al fine di consentire, semestralmente, l'importazione delle date all'interno del Registro Antincendio informatico, da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a verificare il rispetto di tutti gli adempimenti legislativi, anche successivi alla presa in consegna del servizio, sollevando il Committente da ogni responsabilità specifica.

L'Appaltatore è tenuto anche a dare tempestiva comunicazione, anche a mezzo telefono oltre che scritta, di tutte le anomalie o disfunzioni che dovesse riscontrare durante l'esecuzione dei controlli previsti ed a concordare con il Committente le eventuali attività di correzione e ripristino.

9.2. Gestione informatica del servizio e tempistiche di intervento

La Stazione Appaltante controlla tutti i dispositivi antincendio presenti in ogni edificio dell'Università di Pavia, attraverso un Registro Antincendio informatico, applicativo web di proprietà dell'Università.

Tale Registro, gestito centralmente dal Servizio Sicurezza e Salute, censisce ogni dispositivo antincendio dell'Università, attraverso un codice numerico univoco, associato ai seguenti dati:

- localizzazione del presidio;
- ultima data di controllo semestrale;

- ultima data di sorveglianza mensile;
- date di revisione, collaudo e fine vita per gli estintori;
- eventuali note-non conformità.

Tutta l'attività di manutenzione straordinaria (punto 4) sarà gestita attraverso il portale informatico ARCHIBUS, messo a disposizione dall'Università di Pavia. L'Appaltatore avrà accesso ad una sezione dedicata del portale, al fine di poter ricevere in tempo reale ogni richiesta di intervento straordinario e quindi operare di conseguenza.

A seguito dell'apertura di un ticket da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve intervenire in base alla seguente tempistica:

- o entro il giorno lavorativo successivo dall'apertura del ticket – nel caso di richieste a Priorità Alta;
- o entro 5 giorni lavorativi dall'apertura del ticket – nel caso di richieste a Priorità Media;
- o entro 10 giorni lavorativi dall'apertura del ticket – nel caso di richieste a Priorità Bassa.

L'Appaltatore deve provvedere alla chiusura del ticket sul portale entro 5 giorni lavorativi dall'esecuzione dell'intervento stesso.

All'atto della chiusura di un ticket sul portale, l'Appaltatore deve allegare buono di lavoro – firmato dal personale dell'Università presente nell'edificio oggetto dell'intervento – attestante il lavoro eseguito e la manodopera impiegata (ore/uomo, nominativo e firma del tecnico della Ditta).

Eventuali informazioni da parte dell'Appaltatore (es. manutenzione non eseguita al primo sopralluogo, mancanza di pezzi di ricambio, criticità nell'esecuzione dell'intervento) vanno puntualmente e obbligatoriamente notificate alla Stazione Appaltante, al fine di mantenere monitorato lo stato della richiesta.

Nel caso in cui vi fossero urgenze e/o casi di particolare necessità, l'Appaltatore deve essere disponibile ad intervenire in urgenza entro 2 ore dalla richiesta di intervento h24/365 gg anno.

9.3. Assistenza tecnico-amministrativa

L'Appaltatore dovrà fornire:

- adeguato supporto al fine di mantenere aggiornato il Registro Antincendio informatico dell'Università;
- adeguate capacità informatiche, al fine di garantire un dialogo informatico, costante ed efficiente, con i gestionali della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà tenuto alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa e burocratica prevista dalle vigenti leggi e relativa a tutto ciò che è oggetto della gara e a fornirla all'Università degli Studi di Pavia in qualsiasi momento.

L'Appaltatore, in occasione delle visite di controllo di Enti preposti, deve fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite interne, prove idrauliche o di funzionamento, ecc.

10. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore impiantistico cui i Servizi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate a contratto in corso.

10.1. Osservanza di leggi, regolamenti e norme tecniche

È fatto obbligo all'Appaltatore, nell'esecuzione e nella predisposizione di quanto necessario per l'espletamento del contratto oggetto del presente Capitolato, rispettare le fonti normative (ivi compresi i regolamenti di attuazione) e fonti di norme tecniche in tema di:

- sicurezza sui luoghi di lavoro

- lavori pubblici
- igiene
- impianti elettrici
- liquidi infiammabili
- prevenzione incendi
- rispetto dell'ambiente ed antinquinamento
- impiantistica termica
- impiantistica idraulica
- risparmio energetico ed efficienza energetica.

Altresì, ad esclusivo titolo di esempio, si segnalano:

- Decreto Legislativo 81/2008: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Prevede, tra l'altro, l'obbligo per i datori di lavoro di mantenere in efficienza i presidi antincendio, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nei luoghi di lavoro.
- DM 3 settembre 2021: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Definisce le modalità per l'effettuazione di controlli periodici su impianti, attrezzature e sicurezza antincendio.
- DPR 15 agosto 2011, n. 139: Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 3/2022: Istruzioni per l'applicazione del DM 3 settembre 2021.
- UNI 9994-1:2013: La norma definisce le procedure e le operazioni di manutenzione da effettuare per garantire l'efficienza e la funzionalità dei presidi antincendio.
- UNI 9994-2:2013: Guida per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei programmi di manutenzione.
- UNI 9994-3:2013: Guida per la valutazione del rischio di incendio.
- UNI EN 1889:2013: Requisiti e prove da effettuarsi sugli estintori portatili.
- UNI EN 12845:2005: Progettazione, installazione e manutenzione degli impianti di estinzione automatica a sprinkler.
- UNI EN 671-1:2016: Requisiti e prove da effettuarsi sugli impianti di estinzione automatica a polvere.

10.2. Modifiche nei locali e negli impianti

È assolutamente vietato all'Appaltatore introdurre modifiche nei locali e negli impianti oggetto del presente Capitolato, ivi compresa la messa in esercizio di nuovi impianti o la messa fuori esercizio di impianti in essere, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Università degli Studi di Pavia e comunque in difformità da quanto previsto dal presente Capitolato speciale di gara.

10.3. Scorta di materiale d'uso

È fatto obbligo all'Appaltatore di tenere costantemente nei magazzini una sufficiente quantità di scorta di ogni materiale d'uso e consumo necessario ad assicurare, in qualunque evenienza e condizione, la continuità del funzionamento degli impianti oggetto del presente Capitolato speciale di gara (ad esclusivo titolo di esempio: guarnizioni, tubi di ricambio ed altri tipi di materiali di consumo).

La valutazione della sufficienza o meno di tutte le scorte sopra dette, e gli oneri relativi alla revisione periodica, alla riparazione e sostituzione di parti avariate è onere dell'Appaltatore e se ne assume tutte le responsabilità sia nei confronti di quanto previsto nel presente Capitolato che nei confronti di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, l'Appaltatore sarà tenuto a seguire i percorsi e gli orari fissati dall'Università degli Studi di Pavia per ragioni di ordine e di sicurezza.

10.4. Altri oneri a carico dell'appaltatore

Fatto salvo quanto già previsto nel presente Capitolato speciale di gara, si intendono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e spese:

- per carte bollate e relativi bolli per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza dei lavori di cui alla presente gara;
- per la progettazione esecutiva delle opere concordate con la Committenza ai sensi del presente Capitolato speciale di gara. L'Appaltatore dovrà pertanto sviluppare i progetti, nonché redigere i disegni esecutivi e i particolari, predisporre le distinte e i computi di tutti i materiali, manufatti e forniture, con quantitativi e misure, segnalando all'Università degli Studi di Pavia tutti gli ostacoli e divergenze emerse ed infine sottoporre il tutto all'approvazione dall'Ente;
- per l'organizzazione di eventuali cantieri relativamente ai lavori concordati, con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessaria all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere stesse. L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere all'installazione, tenuta in efficienza e allontanamento al termine delle opere per tutti i macchinari richiesti, nonché all'allontanamento dai luoghi di lavoro del materiale di risulta;
- per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso nei luoghi oggetto di lavorazioni, fino alla posa in opera;
- per la mano d'opera, a canone.

Si esclude, in ogni caso, qualsiasi risarcimento da parte dell'Università degli Studi di Pavia per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore.

L'Appaltatore assume, per l'intera durata del contratto, la responsabilità di qualsiasi danno a persone o cose, che - per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti, incaricati e collaboratori a qualunque titolo, come pure a causa dei suoi mezzi, strumenti, attrezzature e cose in genere - possa derivare all'Università di Pavia o a terzi, in relazione all'esercizio di tutte le attività connesse con l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato, tenendo al riguardo sollevata l'Università stessa, da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. Tale responsabilità sussiste anche in caso di danni a persone a cosa che si siano verificati per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e servizi in gestione, in casi di emergenza.

A tale riguardo l'Impresa si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso i propri prestatori d'opera di cui al successivo punto 31.

11. OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione Universitaria si avvale dell'Aggiudicatario per la gestione dei Servizi affidati. Restano inoltre carico dell'Università:

- compiti di indirizzo, verifica e controllo sul corretto svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento;
- compito di monitorare costantemente il funzionamento complessivo del progetto e l'andamento delle attività e la qualità dei servizi erogati anche attraverso visite in loco, ispezioni e riunioni;
- nomina di un responsabile del servizio, di un proprio Referente gestionale e del DEC;
- erogazione del corrispettivo previsto secondo quanto indicato al successivo punto 13.

12. IMPORTO ATTIVITA' EXTRA CANONE

L'importo contrattuale complessivo per le prestazioni straordinarie rappresenterà l'indicazione del tetto massimo di spesa. Tali prestazioni saranno liquidate a misura sulla base del Prezziario Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2024 (ultima edizione pubblicata alla data di scadenza delle offerte). Al fine della contabilizzazione delle attività, andrà fatto riferimento ai prezzi al netto del ribasso d'asta specifico offerto dall'operatore in sede di gara: il relativo importo, presunto e non garantito, è da intendersi quale tetto massimo di spesa entro il quale l'Università potrà richiedere le suddette prestazioni.

I servizi straordinari sono connessi a verifiche aggiuntive e interventi di riparazione, di ripristino o di adeguamento delle prestazioni, nel caso in cui un dispositivo risulti non conforme ai requisiti della normativa vigente.

Rientrano nei servizi e prestazioni straordinarie anche gli interventi urgenti/ordinari che si rendessero necessari, su segnalazione della Stazione Appaltante, tramite apertura di un ticket sul sistema gestionale della Stazione Appaltante.

Per i servizi non espressamente previsti dal presente Capitolato, le parti dovranno preventivamente concordare i nuovi prezzi sulla base dei seguenti principi:

- analogia con i prezzi già definiti nel contratto per tipologie affini di servizio/fornitura;
- ove il ricorso all'analogia non fosse possibile, i prezzi saranno determinati mediante apposita analisi del prezzo con preventivo dall'Appaltatore. Il preventivo, così formulato, sarà valutato dal personale tecnico dell'Università degli Studi di Pavia, anche in funzione del Prezzario Regionale delle opere pubbliche (Regione Lombardia), e potrà eventualmente chiedere le modifiche ritenute opportune. L'esecuzione delle attività potrà avere inizio solo successivamente all'approvazione del preventivo concordato.

Resta stabilito che per nessun motivo potranno essere emesse fatture per prestazioni o forniture per le quali non siano stati precedentemente concordati e approvati, tramite apposito verbale, i nuovi prezzi.

L'Appaltatore deve essere disponibile ad effettuare sopralluoghi e preventivi di spesa in riferimento agli interventi individuati dalla Università che potrà, a seguito della predisposizione dei preventivi redatti secondo il modello allegato, decidere se disporre o meno gli interventi. L'Appaltatore dovrà produrre il preventivo entro e non oltre la data di scadenza indicata sulla lettera di richiesta.

L'invio del preventivo non costituisce alcun impegno per l'Università che, in ogni caso, potrà rivolgersi a soggetti terzi per l'esecuzione delle Prestazioni di Manutenzione Straordinaria; parimenti l'Appaltatore non potrà pretendere compenso alcuno per la redazione del preventivo; l'onere per l'invio del preventivo è a carico dell'Appaltatore.

I lavori potranno anche essere disposti in base a progetti e computi redatti da progettisti interni od esterni all'Università, secondo le prescrizioni del Capitolato e di legge.

I lavori di Manutenzione Straordinaria dovranno essere eseguiti da squadre dedicate, senza rallentare o interferire con il normale svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria in corso.

Eventuali interferenze saranno immediatamente contestate da parte del DEC o del RUP e potranno essere motivo di irrogazione di penali; nel caso in cui vengano irrogate più di due penali per interferenze come sopra definite, l'Università sarà legittimata a risolvere il contratto in danno.

I lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti con la massima solerzia e celerità, nel rispetto delle indicazioni dell'Università.

L'accettazione del preventivo da parte dell'Università verrà formalizzata mediante l'emissione di un buono d'ordine.

L'emissione del buono d'ordine e la firma delle Parti apposta su di esso costituisce accettazione incondizionata e stipula dello stesso. Gli estremi del buono d'ordine dovranno essere riportati come riferimento su tutti i documenti amministrativi, tecnici e analitico - contabili all'atto della loro redazione. La verifica quantitativa e della corretta esecuzione delle opere verrà eseguita in contraddittorio tra le parti nei modi prescritti per legge, ed essa seguirà l'emissione di un unico stato di avanzamento corrispondente al finale, e ciò a prescindere dall'importo dei Buoni d'ordine.

I buoni d'ordine riporteranno l'oggetto dell'intervento, l'importo a corpo al netto del ribasso ottenuto in sede di gara sui prezzi unitari, i termini di inizio e di ultimazione dell'opera/e, i termini di pagamento.

La penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere viene stabilita fin da ora in una quota percentuale pari al 0,5% del valore del buono d'ordine al netto del ribasso e dell'IVA.

Tutti i buoni d'ordine sono stipulati a corpo. Pertanto i prezzi convenuti non possono essere modificati sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo non ha valore negoziale.

In sede di formulazione delle offerte, l'Appaltatore ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

Per la decorrenza dei termini ai fini dell'esecuzione delle prestazioni farà fede la data apposta sul buono d'ordine.

I termini di ultimazione fissati per l'esecuzione delle opere non vincolano l'Università, la quale potrà sempre ordinare delle variazioni o modifiche in corso d'opera; al contrario per l'OEA incombe l'obbligo di rispettare i termini di esecuzione prescritti dal buono d'ordine o da successiva e ulteriore indicazione da parte dell'Ufficio di direzione del contratto/lavori.

In caso di mancato inizio di esecuzione del buono d'ordine, l'Università provvederà a contestare per iscritto all'Appaltatore la violazione, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, entro cui dare corso all'esecuzione; trascorso tale termine l'Università si riserva il diritto di eseguirlo o di farlo eseguire da altro operatore economico, ritenendo responsabile l'Appaltatore di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento deriveranno.

In caso di esecuzione parziale di un buono d'ordine o ritardo nella sua esecuzione, si procederà nei termini più avanti indicati.

L'esecuzione dei buoni d'ordine dovrà essere continuativa, salvo che per giustificati motivi o per cause di forza maggiore.

13. MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli interventi saranno contabilizzati:

- a corpo: ogni sei mesi per la manutenzione programmata;
- a misura: per la manutenzione straordinaria e per gli interventi in urgenza in base ai buoni d'ordine emessi.

I pagamenti riguardanti gli interventi a canone saranno liquidati semestralmente, previa presentazione di regolare fattura e bolle di lavorazione dell'eseguita manutenzione, ai sensi della normativa vigente e precisamente nel seguente modo:

- Primo canone semestrale a corpo alla fine della prima verifica semestrale pari al 50% del canone annuo;
- Secondo canone semestrale a corpo alla fine della seconda manutenzione semestrale.

La manutenzione straordinaria verrà disposta dall'Università all'occorrenza e a sua discrezione mediante buoni d'ordine specifici.

Per buoni d'ordine superiori ai € 50.000,00 (IVA esclusa) verranno previsti SAL al raggiungimento di importo minimo di € 20.000,00 (IVA esclusa).

L'Appaltatore potrà procedere a fatturazione a seguito di presentazione di un report analitico delle attività svolte e di certificazione dell'eseguita manutenzione ai sensi della normativa vigente.

Le fatture, devono inoltre riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli estremi della Determinazione del Direttore Generale di aggiudicazione del servizio e il numero dell'impegno di spesa, nonché le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013 e s.m.i. (non possono essere accettate fatture emesse in altre modalità), utilizzando il codice univoco ufficio 04YBS3.

I pagamenti saranno effettuati dall'Università degli Studi di Pavia, entro 30 giorni dal ricevimento di fattura, previa acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva regolare. Nel caso di DURC irregolare trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di intervento sostitutivo.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i.

In caso di ritardo nel pagamento dipendente da causa non imputabile all'Università non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l'eventuale maggior danno subito dall'Appaltatore. Si considera causa di inadempimento non imputabile all'Amministrazione anche il superamento della soglia bimestrale di prelevamento dei fondi della Tesoreria Statale, nonché l'obbligo di rispetto dei limiti del fabbisogno statale ai sensi della normativa vigente in materia.

L'Università comunicherà all'Appaltatore l'impossibilità di effettuare il pagamento nei termini e segnalerà altresì il nuovo termine entro cui si renderà solvibile, che comunque non potrà superare i 30 giorni dalla predetta comunicazione.

L'Università, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto relativo alla quota a corpo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettiva data di inizio del servizio, ovvero a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

14. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'Ente nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

L'articolo 31 dell'allegato II.14. al D.lgs 36/2023, enuncia in linea generale i compiti del Direttore dell'Esecuzione (DEC), individuandoli nel coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione. Salvo diverse disposizioni, l'Università, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti

nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti Uffici dell'Università, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Università, nonché di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali di cui punto 26 del Capitolato ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi previsti infra.

15. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia.

L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

16. VARIAZIONI CONTRATTUALI E DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 120 del Codice può introdurre variazioni contrattuali e delle prestazioni richieste previa autorizzazione del RUP e su richiesta del DEC.

In analogia a quanto disposto dall'art. 120, comma 2, del Nuovo codice dei contratti, nei casi previsti dal comma 1, lett. b) e c), contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicatario se non sia stata approvata dal RUP.

A seguito di acquisizioni/dismissioni/nuove progettazioni da parte dell'Università di Pavia nel corso del contratto regolato dal presente Capitolato, potrebbero insorgere delle modifiche, agli Allegati 1-2, che diventeranno parte integrante del contratto stesso.

In tal caso, il costo relativo verrà valutato sulla base di parametri ricavabili dal contratto stesso (es. costo singolo intervento di manutenzione del presidio); nel caso di riduzione del numero di edifici-presidi, la corrispondente quota parte del compenso, da stabilire in contraddittorio con l'appaltatore, non verrà più riconosciuta all'Appaltatore, senza che lo stesso possa in alcun modo pretendere indennizzo alcuno.

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

L'art. 6 dell'allegato II.14 al nuovo codice dei contratti ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

18. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Alla fine del rapporto contrattuale, gli impianti e tutto ciò che occorre al loro corretto funzionamento, nonché i locali interessati e tutti i presidi fissi e mobili, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, fatta eccezione per il normale deterioramento per l'uso, e dovrà essere compilato, in contraddittorio dall'Appaltatore e dal personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Pavia, un verbale di riconsegna degli impianti nel quale si descrivano gli impianti nello stato in cui si troveranno alla fine del contratto oggetto del presente Capitolato.

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e certificato nel verbale di riconsegna degli impianti, anche sulla base di:

- analisi dei registri antincendio cartacei;
- analisi della documentazione di verifica e controllo semestrale;
- sopralluoghi negli edifici e negli impianti affidati.

È diritto dell'Università degli Studi di Pavia rivalersi sulla cauzione nel caso in cui vengano riscontrate all'atto di riconsegna degli impianti difformità con quanto previsto dal presente Capitolato o dalla vigente normativa.

19. SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto, nell'effettuazione di lavori, servizi e forniture, all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

L'Appaltatore si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua

sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

Si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa vigente, a:

- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del servizio;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (Allegato 5 DUVRI).

Le macchine e le attrezzature utilizzate dall'Appaltatore nell'espletamento di lavori, servizi e forniture dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della Ditta stessa.

L'Appaltatore è tenuto a produrre il proprio documento di Valutazione dei Rischi, redatto sulla base del DUVRI allegato al presente Capitolato speciale d'appalto, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

20. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

L'Appaltatore è tenuto nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente.

Dovrà tra l'altro, in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- evitare le dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc.;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune;
- privilegiare ogni qual volta possibile, il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;
- provvedere all'asporto e conferimento all'esterno delle strutture dell'Università degli Studi di Pavia in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare.

21. ORDINI DI SERVIZIO

Tutte le disposizioni, le richieste, le contestazioni, le precisazioni e quant'altro relativo a quanto disposto nel presente Capitolato speciale di gara, dovranno risultare da un atto scritto; gli ordini verbali, salvo i casi di somma urgenza, sono nulli e non possono essere opposti all'Appaltatore.

22. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore, oltre al nominativo del Datore di Lavoro, dovrà comunicare all'Università degli Studi di Pavia, il nominativo dei propri rappresentanti che, in conformità a quanto previsto nel DUVRI consegnato con i documenti facenti parte integrante della gara, sono individuati in:

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Rappresentante dei lavoratori
- Referente per la sicurezza
- Coordinatore tecnico
- Referente tecnico

fatta comunque salva la nomina di altre figure professionali richieste dalle vigenti normative in relazione

all'espletamento delle attività previste nel presente Capitolato speciale di gara, nonché richieste dal Capitolato stesso.

È facoltà dell'Appaltatore far coincidere o meno più figure di sua rappresentanza in un unico soggetto.

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persone fornite di requisiti di professionalità ed esperienza. Ogni rappresentante dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all'Università degli Studi di Pavia, con esplicitato l'incarico ricoperto e le relative assunzioni di responsabilità, ovvero ogni nomina dovrà essere corredata da apposito documento di accettazione delle responsabilità di cui al presente Capitolato ed alle vigenti normative. Tale individuazione formale delle figure individuate, unita ai necessari documenti di corredo, dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.

Ogni rappresentante dell'Appaltatore dovrà avere la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti dell'Università degli Studi di Pavia; pertanto, tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in loro contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente all'Appaltatore.

In caso di impedimento personale dei rappresentanti dovrà essere comunicata all'Università degli Studi di Pavia il nominativo di un loro sostituto, del quale dovrà essere presentata delega con i poteri per tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del Contratto spettanti al rappresentante impossibilitato.

E' facoltà dell'Università degli Studi di Pavia chiedere all'Appaltatore la sostituzione di uno o più dei suoi rappresentanti, sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore dovrà fornire il nominativo di 2 persone, interne al proprio staff tecnico-amministrativo, in grado di interfacciarsi routinariamente con la Stazione Appaltante, laddove vi sia la necessità di chiarimenti gestionali e/o amministrativi in merito a specifici interventi, oggetto del contratto di servizio e riferiti a quanto riportato nel presente Capitolato.

23. NOMINA DEL RESPONSABILE

Per garantire la regolare esecuzione del contratto l'Appaltatore, al momento del verbale di presa in consegna degli impianti, deve designare per iscritto la persona Responsabile, autorizzata a rappresentarlo nei rapporti con l'Università, con l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione, al controllo degli impianti.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto al Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente all'Appaltatore.

Resta, comunque, inteso che in caso di rifiuto di ricevimento da parte del Responsabile, gli eventuali termini concessi all'Appaltatore decorreranno dalla data della verbalizzazione del rifiuto e non dalla data di ricevimento della raccomandata.

In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore ne darà tempestivamente notizia all'Università degli Studi di Pavia, indicando contestualmente il nominativo ed il domicilio del sostituto.

24. PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm., ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità previste nel contratto d'appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione, su quanto contenuto nel DUVRI.

L'Appaltatore dovrà consegnare, prima dell'inizio del servizio, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti addetti al servizio, specificando le relative qualifiche, mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto ed assolvimento del percorso formativo.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Università degli Studi di Pavia da ogni responsabilità in merito.

L'Appaltatore ed il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale previste dall'Università degli Studi di Pavia per il proprio personale, rese note attraverso il documento DUVRI e le eventuali integrazioni o modifiche che dovessero essere apportate allo stesso.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un corretto espletamento del servizio, provvedendo alla immediata sostituzione in caso di assenze. A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

L'Appaltatore deve curare altresì che il proprio personale:

- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- indossi il cartellino e la divisa di riconoscimento
- segnali subito agli organi competenti dell'Università ed al proprio responsabile diretto tutte le rotture le anomalie ed i guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio
- svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con l'Università
- esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste in Capitolato speciale.

L'Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori.

25. VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL LIVELLO DEL SERVIZIO

Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, l'Università degli Studi di Pavia eserciterà una funzione di sorveglianza sulle attività espletate dall'Appaltatore.

In particolare, l'Università degli Studi di Pavia verificherà che le prestazioni fornite dall'Appaltatore risultino in linea a quanto proposto in sede di offerta, sulla base di quanto previsto nel presente Capitolato.

L'Università degli Studi di Pavia potrà avvalersi, nella sua sorveglianza sull'attività dell'Appaltatore, oltre che del proprio personale tecnico, di strumenti quali questionari al personale ed all'utenza, raccolta di giudizi sull'attività svolte e sulla qualità manutentiva percepita.

Nello specifico è prevista la compilazione di un report da parte di ogni Addetto al Registro Antincendio, in merito allo svolgimento del controllo semestrale svolto dalla Ditta, presso l'edificio di competenza; il report viene poi inviato al Servizio Sicurezza e Salute, per le opportune analisi e valutazioni.

La Stazione Appaltante potrà inoltre, nel corso dell'espletamento dei servizi previsti dal contratto in oggetto, effettuare audit ed ispezioni, senza l'obbligo di preavviso.

Le eventuali contestazioni e/o penali per le manchevolezze riscontrate saranno notificate direttamente all'Appaltatore, a cui è fatto obbligo fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'espletamento di accertamenti e verifiche.

26. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, qualora all'atto dell'offerta l'aggiudicatario abbia indicato i servizi e le o parti di servizi che intende subappaltare.

Inoltre l'appaltatore dovrà provvedere al deposito, presso la Stazione appaltante:

- 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
- 2) l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- 3) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

L'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante:

- 1) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di ordine speciali di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023;

Nei confronti del subappaltatore non dovrà sussistere, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; resta fermo che, ai sensi, dello stesso D. Lgs. n. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate, del citato D. Lgs. n. 159/2011.

Il subappalto devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Nuovo Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- b) l'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido

con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, così come previsto dall'art. 119, comma 6 del Nuovo Codice dei Contratti.

27. PENALI

Sono previste specifiche sanzioni per le seguenti violazioni:

- interruzioni di qualsiasi servizio conseguenti al mancato o ritardato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore oppure per la ritardata od intempestiva segnalazione all'Università degli Studi di Pavia di eventuali inconvenienti: trattenuta pari a 150,00 Euro/giorno o frazione per singolo accertamento;
- mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente Capitolato relativamente alla corretta manutenzione, a modalità operative, o altresì rispetto alle richieste dell'Università degli Studi di Pavia, ai sensi di quanto riportato nel presente Capitolato: trattenuta pari a 150,00 Euro per singolo accertamento;
- mancata comunicazione di situazioni di interruzione del servizio dovute a guasti: trattenuta pari a 300,00 Euro per singolo accertamento;
- mancata consegna dei rapportini-buoni di lavoro, attestante la manutenzione ordinaria e/o straordinaria svolta: trattenuta pari a 50,00 Euro per ogni giorno di ritardo, oltre i 5 previsti nel presente Capitolato (punto 9.1);
- mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione della manutenzione straordinaria: trattenuta pari a 50,00 Euro per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato (punto 9.2);
- mancata trasmissione dei dati, affinché la Stazione Appaltante possa procedere con l'aggiornamento del registro Antincendio informatico: trattenuta pari a 50,00 Euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del semestre. Il semestre verrà conteggiato dalla data di sottoscrizione del verbale consegna del servizio;
- mancato o ritardato intervento da parte dell'Appaltatore su richieste formulate da personale tecnico dell'Università degli Studi di Pavia e previste nel presente Capitolato o in altri documenti contrattuali: per ogni ritardato intervento, una trattenuta pari a 150,00 Euro/giorno;
- una trattenuta pari a 50,00 Euro per ogni non conformità riscontrata.

Nel caso in cui l'importo delle penalità comminate sia superiore al dieci per cento dell'importo annuo contrattuale l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1456 cc..

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza a firma del DEC e trasmessa a mezzo PEC all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni, da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, l'Università provvederà ad applicare le penalità.

In caso di permanenza dell'inadempienza il DEC ha facoltà di ordinarne l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno e a spese dell'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni arrecati all'Università o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell'infrazione da parte dell'Amministrazione, quest'ultima potrà provvedere a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

In ogni caso, l'Università si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese della ditta aggiudicataria.

28. RECESSO

A norma dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi.

Ai sensi del D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 135/2012, è diritto del Committente, per tutto il periodo di decorrenza del contratto stesso, nonché per le eventuali e successive proroghe, risolvere il contratto in essere nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico per il servizio oggetto del presente contratto. Nel caso suddetto è facoltà del Committente richiedere al contraente un adeguamento ai suddetti corrispettivi Consip o delle centrali di committenza regionali.

29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo

periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'esecuzione o il completamento del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.

30. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale richiesto dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

31. ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del precitato articolo, in caso di fallimento, di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Università interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'affidamento.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

32. RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per Legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali etc.) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, l'Aggiudicatario dovrà stipulare idonee coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera.

A tale riguardo l'Impresa si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso i propri prestatori d'opera. L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere inoltre massimali di garanzia non inferiori a € 500.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività che formano oggetto dell'appalto, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, l'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi un massimale di almeno € 5.000.000,00 che abbia validità per tutta la durata del rapporto contrattuale.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'Aggiudicatario o da persone di cui l'Aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'affidamento. L'affidamento e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate.

La polizza dovrà prevedere inoltre la copertura per la responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'Aggiudicatario o da persone di cui l'Aggiudicatario è tenuto a rispondere per le specifiche attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'affidamento.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Università sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

L'Università resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Aggiudicatario, il quale solleva l'Università da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile del Servizio competente ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici del servizio, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto quanto si riferisca al presente capitolato; in tale quadro l'Aggiudicatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

33. DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE I SERVIZI

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente Capitolato speciale di gara

con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Università degli Studi di Pavia.

La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e quindi è tale da motivare la risoluzione del contratto, fermo restando le conseguenze a carico dell'Appaltatore, a fronte di una simile operato, per interruzione di pubblico servizio, secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Allegati:

Allegato 1: Edifici dell'Università di Pavia con planimetrie;

Allegato 1a: Identificazione nei Poli universitari delle Zone A, B, C;

Allegato 1b: Elenco edifici zona A;

Allegato 1c: Elenco edifici zona B;

Allegato 1d: Elenco edifici zona C;

Allegato 2: Numerosità e tipologia dei dispositivi antincendio presenti;

Allegato 3: Checklist per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria;

Allegato 4: Listino;

Allegato 5: DUVRI.